Sentenza n. 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati

Enrico MARINARO	presidente
Francesco Targia	consigliere
Matteo Lariccia	referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2535/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **Christian PEZZEI**, nato in data 11 marzo 1988 a Brunico (BZ), residente in Badia (BZ) Località Cialaruns, n. 14, CF PZZCRS88C11B220R in qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente del comune di Badia (Bz), rappresentato e difeso dall'avv. Arthur Frei del foro di Bolzano con studio in 39100 Bolzano, in viale A. Duca D'Aosta 51, giusta procura speciale del 18 giugno 2024 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Frei ovvero presso il domicilio digitale frei@pec.it;

uditi, nella seduta pubblica del 20 marzo 2025, il giudice relatore, il Procuratore Regionale Alessia Di Gregorio e l'avvocato Frei;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione n. 2535, del 05.12.2024, la Procura contabile ha chiamato in giudizio il sig. Christian PEZZEI, dipendente del comune di Badia, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Ente di appartenenza, di una posta di danno per complessivi €

9.151,00, oltre a rivalutazione e interessi, in ragione dell'omesso riversamento nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza dei compensi direttamente percepiti dal comune di Marebbe e non autorizzati, in relazione all'attività extraistituzionale svolta presso il comune medesimo.

La pubblica accusa precisa, con riguardo alla condotta, che il PEZZEI avrebbe prestato attività extraistituzionale in eccedenza rispetto al limite dell'autorizzazione rilasciata, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, dall'ente di appartenenza. In particolare, si contesta al PEZZEI la violazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001, in relazione all'attività lavorativa svolta da quest'ultimo presso il comune di Marebbe. Più in particolare, il PEZZEI avrebbe svolto attività a favore del comune di Marebbe, superando i limiti dell'autorizzazione ricevuta e, così, percependo indebitamente una somma pari a € 9.151,00. I proventi percepiti in eccedenza rispetto al compenso massimo indicato nella delibera comunale autorizzativa (Comune di Badia, Delibera giuntale 16.12.2020, n. 244) sarebbero, così, da considerarsi privi di autorizzazione e dovrebbero essere versati nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza, come previsto dall'art. 53, co. 7 d.lgs. 165/2001.

Relativamente all'elemento soggettivo, la Procura rileva l'elemento doloso della condotta di carattere omissivo, in quanto caratterizzata a) dalla consapevolezza del limite imposto, nell'esercizio di attività extralavorative, dal proprio datore di lavoro; e b) dalla volontà di superamento del limite richiesto nella domanda di autorizzazione, nonché, c) per avere impropriamente superato detto monte ore, evitando di riversare l'eccedenza del compenso percepito; in via gradata, la Procura ritiene che la medesima condotta potrebbe essere contestata anche a titolo di colpa grave, per l'evidente negligenza, a fronte della chiarezza del dato letterale della norma.

Il danno così cagionato consisterebbe, per la Procura, nella quota di eccedenza, versata illegittimamente dal comune di Badia al PEZZEI, pari a € 9.151,00, a titolo di mancato riversamento all'amministrazione di appartenenza dei compensi percepiti per l'attività extra lavorativa svolta, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici Istat e a interessi legali decorrenti al deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo e alle spese di giustizia in favore dello Stato.

2. Premesso che nel medesimo atto il P.M. ha avanzato proposta di rito monitorio, con decreto 10.12.2024 n. 14 il Presidente della Sezione ha determinato a carico del convenuto la

somma di € 5.000,00 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria da pagarsi in favore del comune di Badia; ha, contestualmente, fissato l'odierna udienza in caso di mancata accettazione da parte dell'interessato.

3. Spirati i termini previsti per l'accettazione del rito monitorio, con comparsa di risposta del 28.02.2025, si è costituito in giudizio il convenuto, contestando le avverse istanze.

La difesa rappresenta, con riguardo alla perimetrazione della condotta, che il PEZZEI avrebbe bensì conseguito l'autorizzazione, con l'unico difetto di aver ecceduto i limiti nella stessa indicati; che gli importi ivi contenuti sarebbero da intendersi come indicativi e presuntivi, come, d'altra parte, è da considerarsi indicativa la cifra rappresentata nella istanza; oltre al fatto che gli importi conseguiti sarebbero comunque contenuti entro gli unici limiti previsti dalla legge, i.e. il valore massimo annuo di legge fissato in € 30.000,00 e l'ulteriore, più restrittivo, limite di € 20.000,00, fissato dal Regolamento del personale del comune di Badia.

Argomenta, a tal riguardo, la difesa: che "l'*utile annuale previsto",* indicato nella delibera del comune di Badia, non sarebbe imperativo, ma rappresenterebbe una previsione meramente ipotetica e indicativa, priva di rilevanza con riguardo al divieto di cui all'art. 53, co. 7, d.lgs. 165/2001; che l'unico limite di valore previsto dalla legge sarebbe quello previsto dall'art. 108, comma 6, Codice degli Enti locali, che il dipendente avrebbe, nel caso di specie, rispettato; che l'attività non avrebbe dato luogo a conflitti di interesse né reali, né potenziali; e che tale incarico non avrebbe pregiudicato l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La difesa richiama, peraltro, la delibera del comune di Badia 03.04.2023 n. 80 con la quale cinque dipendenti del comune di Badia, tra i quali il PEZZEI, sarebbero stati autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, per la parte svolta in eccedenza, ossia nella misura comunicata *ex post*, ancorché diversa da quella stimata e autorizzata nella prima delibera autorizzativa.

Con riguardo all'elemento soggettivo, la difesa reclama la buona fede e l'assenza di dolo e colpa grave. Limitatamente al dolo si precisa che il convenuto non avrebbe avuto, già a partire dalla propria richiesta, la volontà e la consapevolezza di indicare un preciso limite alle ore da effettuare, ma avrebbe ritenuto di indicare soltanto un valore stimato e presunto; egli avrebbe comunque provveduto a comunicare all'amministrazione di appartenenza l'intero importo percepito a titolo di compenso dal comune di Marebbe, come si evince dalla Delibera di giunta

comunale 03.04.2023, n. 80. Limitatamente alla colpa grave la difesa ritiene che il PEZZEI avrebbe puntualmente adempiuto agli oneri di legge, senza alcuna negligenza, posto che dal dato letterale della norma non sarebbe consentito dedurre alcunché.

Ai fini della determinazione del *quantum debeatur*, la difesa chiede al Collegio di voler tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione destinataria; e domanda al giudice l'esercizio del potere riduttivo.

4. Alla pubblica udienza del 20.03.2025, sono state sviluppate e ribadite le rispettive argomentazioni della difesa e del P.M. contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In mancanza di contestazioni è pacifico il rapporto di servizio del PEZZEI, dipendente del comune di Badia a tempo pieno e indeterminato.

Il signor CHRISTIAN PEZZEI - vincitore del concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato da funzionario amministrativo contabile per la VIII qualifica funzionale, presso il comune di Badia - ha stipulato con l'ente medesimo, in data 23 novembre 2019, un contratto di lavoro corrispondente alla procedura concorsuale, avente decorrenza 1° gennaio 2019, con inquadramento giuridico di "*Funzionario amministrativo o contabile*".

2. Giova premettere una succinta ricostruzione del quadro normativo nazionale che dia conto della disciplina che regola le attività extralavorative nel pubblico impiego. Il rapporto con il datore di lavoro pubblico è, infatti, caratterizzato dal c.d. regime delle incompatibilità, in virtù del quale al dipendente pubblico è tendenzialmente preclusa la possibilità di svolgere - in costanza di rapporto di lavoro - attività extralavorative con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza. Si tratta di un divieto precipuo del rapporto di lavoro pubblico, anche nella sua forma c.d. privatizzata, che non trova riscontro nel regime applicabile al rapporto di lavoro privato, ove sono vietate esclusivamente le attività extralavorative in concorrenza con l'attività datoriale (art. 2105 cc).

La *ratio* di tale divieto – oggi codificato nell'art. 53, D. lgs. 165/2001 (d'ora in poi, anche Testo Unico del Pubblico Impiego, TUPI) – deve esser rinvenuta nel principio costituzionale di tendenziale esclusività della prestazione lavorativa a favore dello Stato (art. 98 Cost.), a tutela del buon andamento della p.a., la cui effettività risulterebbe turbata dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali ad esso estranee.

Il divieto legale in parola è, tuttavia, tendenziale e subisce dei temperamenti, che si dispiegano in una disciplina che prevede tre distinte e graduate ipotesi. In primo luogo, vi sono casi di incompatibilità assoluta (sanciti, mediante rinvio, dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati), il cui espletamento è del tutto vietato (art. 53, comma 1); in secondo luogo, vi sono casi di incompatibilità relativa, che riguardano il caso di esercizio di attività occasionali, compatibili con il lavoro d'ufficio ed espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale (art. 53, comma 5); in terzo luogo, vi sono attività "liberalizzate", ovvero esercitabili senza previa autorizzazione, per il peso che in esse assume la componente di espressione di libertà costituzionalmente garantite (art. 53, comma 6).

In caso di inosservanza di tali divieti, l'art. 53, comma 7, D. Lgs. 165/2001, dispone che "*salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*". Il successivo comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 190/2012, chiarisce poi che "*l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti*".

3. Nella provincia di Bolzano, una ulteriore disciplina di legge integra la materia. La L. r. 3 maggio 2018, N. 2, recante Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, applicabile *ratione loci*, detta, infatti, principi e criteri che i regolamenti comunali devono osservare per normare, nel dettaglio, i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi. La disposizione regionale prevede, in tal senso, che "*i compensi percepiti complessivamente per gli incarichi e le attività autorizzati (...) non possono superare annualmente l'importo lordo di euro 30.000,00. Il dipendente dichiara nella richiesta di autorizzazione il rispetto del suddetto limite*" (art. 108, comma 6). La legge regionale prevede espressamente che "*(i)n caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente rari, comporta il licenziamento*" (art. 108, comma 4).

A cascata, il regolamento organico del personale - adottato dal Comune di Badia in esercizio del potere di auto vincolo, riconosciuto dalla legge citata - ha individuato, quale limite massimo

dei compensi che i dipendenti possono percepire per attività autorizzate, l'importo di € 20.000,00 (art. 49, comma 2, Regolamento organico del personale del comune di Badia).

4. Questa Sezione è chiamata a giudicare sulla attività extraistituzionale, svolta in eccedenza rispetto ai limiti dell'atto autorizzativo, nei casi di incompatibilità relativa.

Per loro natura, le attività extralavorative di cui all'art. 53, comma 5, d. lgs. 165/2001, consistono in attività tendenzialmente precluse al lavoratore dipendente e, tuttavia, autorizzabili in esito alla valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza. È orientamento consolidato che "*lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione presuppone, ai fini della loro legittimità, una espressa autorizzazione ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, salvo che questi non traggano origine da apposite convenzioni stipulate tra l'amministrazione e l'ente privato aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni volte a realizzare gli interessi pubblici a cui la prima è preposta*" (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/11/2023, n. 33121).

L'autorizzazione in parola non è un atto vincolato, ma consiste in una manifestazione della discrezionalità amministrativa attraverso cui l'amministrazione è messa in condizione di rimuovere un limite all'esercizio di un diritto. Di fronte alla discrezionalità dell'amministrazione, la situazione giuridica soggettiva protetta del dipendente consiste, dunque, non già in un diritto soggettivo pieno, ma in un interesse legittimo pretensivo o, secondo una risalente terminologia dottrinale, in un "*diritto affievolito in attesa di espansione*". Alla amministrazione è, per l'appunto, riservato uno spazio di scelta – sulla base di criteri oggettivi e predeterminati – ai fini di tale eventuale espansione.

La discrezionalità esercitata nel caso delle attività extralavorative del dipendente ha ad oggetto una valutazione a tutela del buon andamento della PA che sarebbe turbato dallo svolgimento indiscriminato di attività lucrative privatistiche. Nell'esercizio di tale discrezionalità, la legge prevede che "*(...) l'autorizzazione all'esercizio di incarichi (...) sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente*" (art. 53, comma 5, D. lgs 165/2001).

Sulla scorta delle norme di legge e di tali predeterminati e oggettivi criteri, l'amministrazione esercita una valutazione di legittimità e di opportunità in concreto, con la quale soppesa gli elementi di compatibilità tra l'incarico esterno del dipendente e il regolare esercizio delle funzioni istituzionali; la sostenibilità delle energie del lavoratore spese *ab intra* e *ad extra*; l'incidenza che l'attività può avere sulla imparzialità o la laboriosità del dipendente. In aggiunta a questi elementi, la l. 6 novembre 2012, n. 190, c.d. legge anticorruzione, ha introdotto nella legge la specifica valutazione del rischio di conflitto di interesse, inteso nella duplice accezione sia potenziale sia reale tra attività istituzionale ed eventuali incarichi extralavorativi.

Il limite dettato dall'atto di autorizzazione proietta, pertanto, il divieto di legge nel caso concreto, per come esso emerge dal bilanciamento operato, in esercizio della discrezionalità, tra gli interessi dell'amministrazione al buon andamento e l'interesse del dipendente all'esercizio di attività lavorativa straordinaria prestata a soggetti terzi.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato – sotto il profilo del contenuto - che tale autorizzazione è volta a verificare, in concreto: l'esistenza di eventuali situazioni di conflittualità tra le funzioni assegnate al singolo dipendente e gli interessi della struttura di appartenenza; la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza nonché con le mansioni e le posizioni di responsabilità attribuite al dipendente stesso; la occasionalità o saltuarietà del nuovo incarico; la materiale compatibilità, in termini di impegno, del nuovo incarico con il rapporto di pubblico impiego (Sezione Giurisdizionale della Corte Conti per la Regione Lombardia, Sentenza 25.11.2014, n. 216).

5. Dall'esame delle pronunce in materia si può enucleare quanto contenuto nella lettera della legge in relazione a una serie di caratteri che contraddistinguono l'atto di autorizzazione. L'autorizzazione all'espletamento di attività extraistituzionale del dipendente pubblico deve, infatti, assumere i caratteri di un atto preventivo, espresso e specifico.

Sotto il primo profilo, è necessario che l'atto che autorizza l'attività extraistituzionale del dipendente sia adottato dall'amministrazione, in un momento che temporalmente precede l'inizio dell'esercizio dell'attività stessa. Tanto deriva dalla lettera della legge che richiede la "*previa autorizzazione*". È stato chiarito a tal proposito che "*In materia di incarichi extraistituzionali retribuiti di dipendenti pubblici, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza deve essere preventiva, come previsto dall'art. 53, comma 9, del D.lgs. n.*

165/2001. Nel caso di autorizzazione successiva, l'illecito amministrativo contestato è l'affidamento di un incarico ad un pubblico dipendente in mancanza di "previa" autorizzazione, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di una autorizzazione successiva. Quest'ultima infatti, quand'anche legittima, non potrebbe produrre effetti retroattivi nei confronti di terzi, in quanto estintivi di un illecito amministrativo già perfezionatosi al momento del conferimento dell'incarico (Cass. civ., Sez. II, 21/10/2021, n. 29382). In tal senso, la violazione di tale conferimento è stata ritenuta insanabile da parte di una autorizzazione pervenuta successivamente (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego necessità per il pubblico impiego (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/01/2022, n. 1623; Cons. Stato 05.05.2021, n. 3521).

Sotto un secondo profilo, è stato ricavato che l'amministrazione deve adottare l'autorizzazione all'attività extraistituzionale mediante provvedimento espresso, che giunge all'esito di una sequenza procedimentale, attivata sul fondamento della richiesta di parte ed entro il termine di trenta giorni. Tale carattere è conforme alla regola generale di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo, secondo cui – salvo eccezioni normativamente disciplinate - l'amministrazione deve concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2, l. 241/90). Ne deriva, come corollario, che l'autorizzazione non può essere oggetto di silenzio assenso o ricavarsi per implicito o essere individuata *per relationem* o adottata per fatti concludenti. Si esprime in questo senso la giurisprudenza di questa Corte quando afferma che "*l'autorizzazione da parte di una P.A. a un proprio dipendente affinché lo stesso presti l'attività lavorativa presso altra amministrazione non può essere oggetto di silenzio assenso, né può essere implicita o per relationem; da ciò deriva l'inammissibilità di un'autorizzazione postuma in quanto incompatibile con la ratio sottesa alla previsione normativa"* (Corte dei Conti Sicilia, 17/05/2023, n. 24; in senso conforme, anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/10/2022, n. 29348).

Sotto il terzo profilo, è stato ravvisato che l'autorizzazione all'attività extraistituzionale del dipendente deve chiaramente indicare i limiti e i contorni dell'attività autorizzata, in modo tale che emerga con chiarezza l'attività che il dipendente può svolgere (e di conseguenza, quella attività che rimane non consentita). La giurisprudenza ha precisato che "*(l)a procedura relativa alla richiesta di autorizzazione all'ente datore di lavoro per lo svolgimento di incarico extra - istituzionali da parte del dipendente pubblico è la stessa indipendentemente dal fatto che*

l'incarico extra sia conferito da una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza del pubblico dipendente o da un ente pubblico economico. Al riguardo si osserva che l'autorizzazione prevista dalla disciplina di cui all'art. 53 comma 10 d.lgs. n. 165 del 2001 deve necessariamente essere l'autorizzazione a svolgere il particolare tipo di incarico extra istituzionale che s'intende conferire al dipendente pubblico, deve cioè trattarsi di autorizzazione specifica e non può di certo essere sostituita o essere ritenuta coincidente con un'autorizzazione generica" (Corte d'Appello L'Aquila, Sent., 17/04/2018, n. 646).

6. In conseguenza delle considerazioni svolte, l'eccedenza di attività rispetto all'autorizzazione si deve ritenere attività non autorizzata. In tal senso, depone anche la giurisprudenza amministrativa afferma che "*Per espressa previsione normativa, compete al datore valutare la compatibilità dell'attività extra-lavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in modo terzo ed imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore alla p.a., in ossequio ai principi costituzionali di tendenziale esclusività e di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; quando l'attività realmente svolta ecceda i limiti dell'autorizzazione prevista dall' art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in virtù del comma 7 del suddetto articolo, soggetto obbligato a riversare i compensi, qualora siano stati percepiti, è il percettore degli stessi e tale obbligo può far capo al soggetto erogante solo nell'ipotesi in cui detti compensi non siano stati ancora pagati al lavoratore autore della prestazione non autorizzata* (T.A.R. Napoli, sez. II, 21/01/2020, n. 279; in senso conforme, cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 37/2019).

7. Ciò posto, nel caso di specie – premesso che resta naturalmente rimessa all'amministrazione ogni valutazione circa la responsabilità disciplinare richiamata dall'art. 53, comma 7, dl.gs 165/2001 e confermata dalla disposizione del Codice degli enti locali, secondo cui "*in caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento*" (art. 108, comma 4, Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2) – reputa il Collegio di dover prendere le mosse dal vaglio del preteso elemento soggettivo sotteso alla natura antigiuridica del comportamento in esame.

A tal riguardo, la pubblica accusa afferma la sussistenza del dolo ed evidenzia, in via subordinata, la sussistenza degli elementi che caratterizzano la colpa grave.

7.1 Orbene, ritiene questa Corte che non risultino comprovati sufficienti elementi per rinvenire nella condotta de qua profili sintomatici della rappresentazione e della volontà del dipendente di richiedere l'autorizzazione con l'intenzione di superare il limite in essa determinato. Si riscontra anzi che, all'atto della richiesta presentata al comune di Badia, l'onere economico impegnato dal comune di Marebbe corrisponderebbe *grosso modo* a quello riversato nella domanda di autorizzazione (cfr. Comune di Marebbe, Delibera 14.12.2020, n. 403/2020, al punto 1).

7.2 Di contro, appare configurabile una ipotesi di omissione, per colpa, dell'onere di comunicare, successivamente, il superamento del limite autorizzato di importo.

Merita, a questo proposito, ricordare che l'art. 53, comma 11, del d.lgs.165/2001 prevede che, entro quindici giorni dall'erogazione dei compensi, i soggetti eroganti (nel caso di specie, il comune di Marebbe) debbano comunicare l'ammontare di dette erogazioni ai dipendenti pubblici all'amministrazione di appartenenza (nel caso di specie, il comune di Badia) che, a sua volta, è tenuta a comunicare tali compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica (in senso conforme, cfr. altresì art. 108, Codice degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano).

Alla luce di quanto premesso, il comportamento del PEZZEI non è esente da censure sul piano della corretta comunicazione delle richieste di autorizzazione alla amministrazione di appartenenza e appare connotato da una certa qual opacità.

7.3 Con riguardo alla gradazione della colpa, si deve, tuttavia, prendere atto – per quanto evidenziato sopra – che l'omissione della richiesta, pur rilevante ai sensi della colpa, si muove in un contesto in cui tanto l'amministrazione di appartenenza (il comune di Badia), quanto l'amministrazione beneficiaria (il comune di Marebbe) hanno adottato comportamenti amministrativi non connotati da adeguata chiarezza e univocità.

Sotto questo aspetto, occorre osservare, infatti, che non risulta che il comune di Marebbe abbia comunicato i compensi al comune di Badia; e che l'espressione adottata dalla autorizzazione del comune di Badia non appare scevra di ambivalenza nella parte in cui autorizza un importo "presunto" e al contempo "massimo". A fronte della domanda del dipendente, formulata con modalità generiche e comunque priva della dichiarazione di impegno a rispettare il limite richiesto dalla legge (art. 108, comma 6, secondo per., Codice degli enti locali) – l'amministrazione ha adottato un'autorizzazione per "*un utile annuo previsto di massimo*".

L’espressione si presta dunque ad essere equivocata quale autorizzazione aperta alla comunicazione postuma del compenso da parte del dipendente PEZZEI.

Ciò che induce questa Corte, con assorbimento di ogni altra questione e richiesta, a ritenere che, nel caso di specie, la condotta del convenuto non arrivi a integrare il requisito della colpa grave e sia pertanto da considerare non punibile agli effetti della responsabilità erariale.

8. Nondimeno, l’opacità comportamentale sopra evidenziata risulta aver fornito giustificata occasione per l’iniziativa del requirente, come invero si deduce dalla singolare articolazione della vicenda, di talché opina il Collegio che siano qui ravvisabili idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto dalla domanda attorea.

Compensa le spese.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

L’estensore	Il presidente
Matteo Lariccia	Enrico Marinaro
(digitalmente firmato)	(digitalmente firmato)

Depositato in segreteria il 08/04/2025

Il funzionario

Tamara Mosconi